



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 71/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23207 del registro di segreteria, proposto da
- M. S. G., nato in omissis (omissis) il omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Pavanetto e Bruno Pezzano, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via A. Turco n. 71, presso e nello studio professionale dell'Avv. Paola Garofalo

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco, Angela Maria Laganà e Francesco Muscari Tomaioli

resistente

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, S. G. M. ha rappresentato di essere un Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 2014.

Con domanda del 19.11.2013 ha chiesto di essere sottoposto ai previsti accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con

contestuale concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: 1) Cardiopatia ipertensiva; 2) Aritmia da fibrillazione atriale; 3) Diabete mellito.

Ha illustrato la propria carriera lavorativa, esponendo di aver subito molteplici situazioni di stress psico-fisico emozionale, determinate dai numerosi interventi di carattere operativo eseguiti (rilievi ed indagini per omicidi, tentati omicidi, ivi incluso per un episodio di strage, nota come la "strage omissis" del omissis, verificatasi in omissis ove egli era il Comandante di Stazione Carabinieri). Ha illustrato, allegando materiale probatorio a supporto, di essere stato in più di un'occasione vittima di scontri a fuoco, dai quali è pur tuttavia rimasto illeso.

In definitiva, ha rappresentato di aver maturato un disagio costante, consistente nel temere costantemente per la propria vita e la propria incolumità.

1.2. Su queste premesse, in data 19.11.2013 ha presentato domanda di causa di servizio e si è sottoposto ad accertamenti clinici presso la CMO di Messina in data 22.10.2015.

La stessa gli ha riconosciuto le seguenti infermità 1) Cardiopatia ipertensiva in soggetto con aritmia da fibrillazione atriale recidivante già sottoposto ad ablazione transcateretere, ascrivibile alla Tab A – Cat. 8; 2) Diabete mellito di tipo due in atto in fase di scompenso metabolico, ascrivibile alla Tab A – Cat. 5 (doc. n. B) e così complessivamente ascrivibili alla Tabella A Cat. 4.

Tuttavia, sulla riferibilità di tali patologie a causa di servizio, si sono espressi negativamente sia il Comitato di Verifica per le cause di servizio, sia il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con decreto n. 2118 del 2018.

Il ricorrente ha quindi lamentato che dette determinazioni non avrebbero tenuto in debito conto il contesto lavorativo estremamente stressante ed usurante nel

cui ambito egli ha svolto la propria attività lavorativa, e a supporto della propria

tesi ha depositato relazione medica di un consulente di parte, dott. Muscolo.

Ha quindi chiesto che le infermità di cui è affetto, come *supra* specificate, siano riconosciute ascrivibili a causa di servizio e che, per l'effetto, l'INPS sia condannato a versare al ricorrente l'equo indennizzo richiesto ovvero a concedergli la pensione privilegiata ordinaria, se dovuta.

2. Si è costituito in giudizio l'Inps, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto nessun provvedimento di rigetto è stato mai assunto dall'Istituto, che attendeva l'esito degli accertamenti condotti dall'Arma.

In secondo luogo, con riferimento alla richiesta di equo indennizzo, ha eccepito difetto di giurisdizione nonché carenza di legittimazione passiva dell'Istituto, essendo una prestazione che viene erogata dal Datore di lavoro e che, in generale, non attiene al rapporto previdenziale, bensì trova titolo nel rapporto di lavoro.

Nel merito, ha eccepito che la domanda di pensione privilegiata è stata avanzata il 22/1/2016 e soltanto dopo la cessazione dal servizio, per cui la decorrenza non potrebbe retroagire che al momento della cessazione dal servizio, non risultando domande pregresse.

Ha contestato la sussistenza di un nesso causale tra il servizio prestato dal M. e le patologie lamentate.

Si è opposto alla richiesta di CTU in quanto ritenuta meramente esplorativa e in contrasto con le regole di assolvimento dell'onere della prova.

Ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi (*rectius* maggiorazione), con decorrenza dalle singole mensilità di accredito. In via subordinata nell'ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

3. Nella pubblica udienza del 10 novembre 2022 la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di equo indennizzo; per il resto ha integralmente contestato la memoria di costituzione della controparte e ha insistito per una consulenza tecnica d'ufficio che accertasse la dipendenza della causa di servizio.

L'Inps ha preso atto della rinuncia alla domanda di equo indennizzo e si è ripor-
tato alla propria memoria di costituzione.

La difesa ha aggiunto che nel ricorso sono state indicate le inadempienze dell'Inps, e l'Istituto ha chiarito di avere regolarmente intrapreso un'istruttoria in merito alla quale – tuttavia - non ha mai ricevuto riscontro, e che pertanto non ha mai potuto pronunciarsi sulla vicenda in parola con un provvedimento espresso.

4. In esito all'udienza del 10 novembre questo Giudice ha reso sentenza non definitiva n. 202/2022 con cui ha dichiarato ammissibile la domanda relativa al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, e con separata ordinanza n. 56/2022 ha ritenuto la necessità di acquisire specifica valutazione medico - legale, interpellando, al riguardo, l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, affinché detto organo, integrato da specialisti nelle branche d'interesse (ove non presenti), previo esame degli atti contenuti nel fascicolo, acquisizione di ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ed eventuale effettuazione di attività diagnostica diretta, voglia esprimere il proprio motivato parere in ordine al seguente quesito:

<<se le infermità lamentate dal ricorrente, consistenti in (i) Cardiopatia ipertensiva in soggetto con aritmia da fibrillazione atriale recidivante già sottoposto ad ablazione transcateretere, (ii)

Diabete mellito di tipo due in atto in fase di scompenso metabolico, siano o meno dipendenti da causa di servizio>>.

5. Dopo un rinvio resosi necessario per consentire all'UML il completamento delle operazioni peritali, con parere del 06/02/2024 l'Ufficio Medico Legale ha espresso le seguenti conclusioni:

“L'infermità “1) Cardiopatia ipertensiva in soggetto con aritmia da fibrillazione atriale recidivante già sottoposto ad ablazione transcateretere”, ascritta ad una 8^ categoria della Tab A dalla CMO di Messina nel corso della visita collegiale del 22/10/2015, possa essere riconosciuta SÌ dipendente da causa di servizio, assurgendo il servizio svolto dal Lgt S. G. M. nell'Arma dei Carabinieri per 35 anni a valida concausa efficiente e determinante nell'insorgenza e successiva evoluzione dell'affezione in questione;

- L'infermità 2) Diabete mellito di tipo 2 in atto in fase di scompenso metabolico, ascritta ad una 5^ categoria della Tab. A dalla CMO di Messina nel corso della visita collegiale del 22/10/2015, sia da ritenere NON dipendente da causa di servizio non ravvisando nel servizio prestato dal Sottufficiale alcun valore causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza/evoluzione della patologia de quo”.

7. All'udienza del 18 aprile 2024 per il ricorrente è comparso l'Avv. Bruno Pezzano anche per delega dell'Avv. Matteo Pavanetto, mentre per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia, per delega dell'Avv. Giacinto Greco.

L'Avv. Pezzano, dopo avere ricostruito la vicenda, ha ribadito la rinuncia alla domanda di equo indennizzo e per il resto si è riportato ai propri scritti difensivi.

L'Avv. Battaglia si è riportata alle memorie già depositate.

Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. La vicenda in esame ha ad oggetto il ricorso di un sottufficiale dei Carabinieri,

Luogotenente S. G. M., il quale domanda pensione privilegiata ordinaria per le due

patologie lamentate (la domanda di equo indennizzo è stata rinunciata e di tanto si è

già preso atto con sentenza non definitiva).

In sede amministrativa, in buona sostanza, al luogotenente M. era stata negata l'ascri-

vibilità a causa di servizio delle patologie sofferte, e sul punto questo Giudice ha

domandato all'UML consulenza medico legale.

2. Il parere medico legale ha concluso in senso parzialmente favorevole per il ricor-

rente, e da esso non v'è ragione di discostarsi.

Il parere ha infatti ricostruito, in base alla documentazione in atti, la carriera del ri-

corrente.

Questo Giudice non può non condividere che si è trattato di una carriera svolta in

prima linea in un territorio difficile e ad altissima densità criminale. In atti sono ver-

sate numerose lettere di "apprezzamento", "encomio" e "vivo compiacimento" a

firma di svariati Procuratori della Repubblica con cui il M. ha collaborato. Le lettere

di apprezzamento dei Magistrati descrivono un ufficiale di Polizia giudiziaria estre-

mamente capace e di sicuro acume investigativo; il parere medico legale condivisibil-

mente parla di una "esemplare abnegazione al lavoro" che motiva in base alla consi-

derazione che, nel corso dei suoi 35 anni di servizio, il M. ha fruito di soli 44 giorni

di riposo medico, situazione che il parere definisce (e a buona ragione) "*di non comune*

riscontro in tale tipologia di ricorsi".

Tutte queste considerazioni sono pienamente condivise da questo Giudice, e sul

punto non vi sono rilievi da avanzare.

Il parere ha anche ritenuto che la tipologia di servizio espletato, per come sopra de-

scritto, ha esposto il ricorrente a *stress* intenso e continuo, non comune a qualsivoglia

attività lavorativa. L' U.M.L. ha quindi concluso nel senso che il servizio in concreto

espletato dal M. possa essere rapportabile, almeno sotto il profilo della concausalità efficiente e determinante, quantomeno con l'infermità "*Cardiopatía ipertensiva in soggetto aritmia da fibrillazione atriale recidivante già sottoposto ad ablazione transcatetere*", soprattutto considerando che nel caso di specie non vi è ricorrenza di fattori predisponenti di tipo eredo-costituzionale, come certificato nelle innumerevoli visite cardiologiche alligate al fascicolo. Il parere ha anche aggiunto che persino l'eventuale presenza di fattori predisponenti non sarebbe di pregiudizio alla sussistenza di una concausalità, e a maggior ragione ha ritenuto che la suddetta infermità sia avvinta dal nesso della concausalità del servizio svolto e che sia stata equamente ascritta ad una 8^a categoria della Tabella A.

Queste conclusioni sono condivise da questo Giudice, anche considerata la tipologia di servizio prestato e preso atto della valutazione medica dell'UML.

3. La consulenza tecnica non ha invece ritenuto sussistere causa di servizio per l'infermità "*Diabete mellito di tipo due in atto in fase di scompenso metabolico*" sul presupposto che trattasi di una malattia cronica non trasmissibile caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue e dovuta a un'alterazione della quantità o del meccanismo d'azione dell'insulina. È detto di tipo 2 per differenziarlo dal tipo 1 (cd. diabete giovanile) ed è fortemente correlato a sovrappeso e obesità, scorretta alimentazione, sedentarietà nonché a condizioni socio-economiche svantaggiate e pertanto è, in parte, prevenibile attraverso interventi sull'ambiente di vita e azioni che favoriscano la modifica degli stili di vita non salutari, in particolare per quel che riguarda l'alimentazione e l'attività fisica.

Tuttavia, la consulenza afferma che nel caso del ricorrente "*nulla è dato sapere in merito ad eventuale familiarità per detta patologia*" e ha aggiunto che non vi sono elementi per ritenere che il servizio prestato possa aver validamente concorso nel determinismo

di tale affezione, in quanto a tale scopo non è sufficiente accedere allo “*stereotipo che l'espletamento delle mansioni proprie del ruolo e del grado abbia costretto il ricorrente ad una irregolarità nell'assunzione dei pasti*”.

Questo percorso motivazionale è chiaro e immune da vizi logici a detta di questo Giudice, il quale pertanto lo condivide.

3.1. Per tali motivi il ricorrente M. S. G. ha diritto a vedersi liquidata e corrisposta la pensione privilegiata ordinaria per l'infermità “Cardiopatía ipertensiva in soggetto con aritmia da fibrillazione atriale recidivante già sottoposto ad ablazione transcater”, da ascrivere ad una 8^a categoria della Tab A dPR n. 915/1978, mentre non è da ascrivibile a causa di servizio l'infermità Diabete mellito di tipo 2 in atto in fase di scompenso metabolico.

Come rilevato dall'Inps nella propria memoria di costituzione, poiché la domanda di pensione privilegiata è stata avanzata il 22/1/2016 (dunque dopo la cessazione dal servizio) la decorrenza retroagisce al momento della cessazione dal servizio, non risultando domande pregresse.

4. Deve invece essere rigettata l'eccezione di prescrizione dei ratei pregressi formulata dall'istituto.

Dagli atti di causa si evince infatti che il M., con domanda del 22/1/2016, ha chiesto all'Inps che gli fosse corrisposta la pensione privilegiata ordinaria per le patologie in esame. Lo stesso Istituto previdenziale, nella propria memoria di costituzione (pag. 15) ha affermato di non aver mai concluso l'iter amministrativo perché in attesa delle verifiche condotte dall'Arma, tanto è vero che a questo scopo ha eccepito inammissibilità per assenza di un provvedimento di rigetto.

Con sentenza non definitiva questo Giudice ha già rilevato come la presenza in atti della domanda del 22 gennaio 2016, ancorché mai evasa, fosse inidonea a

determinare l'ammissibilità del ricorso in esame.

Sotto altro aspetto, essendo incontestato che l'Istituto non ha mai concluso il relativo procedimento, deve richiamarsi il principio secondo il quale il *dies a quo* della prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc) e il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni pensionistiche è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine previsto dalla legge (cfr. Sez. Giur. Calabria sent. 9 novembre 2023 n. 198 e sent. 14 marzo 2024 n. 38; Cass. civ. Sez. lavoro Sent. 21 giugno 2013 n. 15733).

L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta.

5. In conclusione questo Giudice statuisce il diritto del ricorrente M. S. G. a vedersi **liquidata e corrisposta la pensione privilegiata ordinaria per l'infermità “Cardiopatía ipertensiva in soggetto con aritmia da fibrillazione atriale recidivante già sottoposto ad ablazione transcateretere”, da ascrivere ad una 8^a categoria della Tab A dPR n. 915/1978, a far data dalla cessazione dal servizio.**

Con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del cd. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché gli interessi *ex art. 1283 c.c.*, dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Sezioni Riunite, n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019).

6. Le spese vanno liquidate, a carico dell'Inps, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23

ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa; considerata la complessità non elevata, l'esiguità delle questioni affrontate, considerato altresì che è stata necessaria istruttoria e considerato il comportamento dell'Inps che con molta probabilità non ha cagionato lo stallo procedimentale; ritenuto che per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, e che appare dunque più equo applicare i parametri medi le spese sono liquidate in € **#2.540,00#** (€ #460,00# per la fase di studio; € #389,00# per la fase introduttiva; € #840,00# per la fase istruttoria ed € #851,00# per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in persona del Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro #2.540,00 # oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.

Così provveduto in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 02/05/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f. to digitalmente dott.ssa Francesca Deni

CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE PER LA

REGIONE CALABRIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 10 pagine.

La sottoscritta dott.ssa Francesca Deni attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.23 bis "copie informatiche di documenti informatici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale informatico firmato digitalmente e conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Catanzaro 03/05/2024

la Responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to Dott.ssa Francesca Deni